

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4216 del 23/08/2021
Oggetto	8^ modifica ns AIA Tazzari ex Fomet da rapporto St 2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4264 del 16/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda Fonderie Alluminio Tazzari S.p.A. (ex Fomet S.p.A.) – 8^a Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'installazione IPPC di seconda fusione di alluminio (di cui al punto 2.5b) dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Imola (BO), in Via S.S.Selice 610 n° 42/C -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, all'azienda Fonderie Alluminio Tazzari S.p.A., con sede legale in Comune di Imola (BO) in Via Lasie n° 12/D, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA³, per l'esercizio dell'attività di seconda fusione di alluminio (di cui al punto 2.5b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di Imola (BO), in Via S.S. Selice 610 n° 42/C.

Visto il Rapporto della visita ispettiva⁴, eseguita nelle date 12/05/2021 e 18/06/2021 presso l'installazione in oggetto da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii., dal quale emerge la necessità di apportare modifiche d'ufficio all'atto autorizzativo vigente, per adeguarlo relativamente ai seguenti aspetti:

- le Raccomandazioni di cui alla Sezione E Paragrafo 6., punto 2. e Paragrafo 8, punto 2., devono essere trasferite alla Sezione D, Paragrafi 2.7 e 2.9, assumendo pertanto carattere prescrittivo, in quanto è stato verificato che non sono stati adottati accorgimenti impiantistici e gestionali finalizzati a contenere le emissioni diffuse e in quanto l'attività viene svolta mantenendo aperti i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni;
- aggiornare il Paragrafo C.3.3 BILANCIO IDRICO, al sottoparagrafo Scarichi idrici;
- inserire al Paragrafo D.2.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI, una prescrizione relativa alla gestione del piazzale non contaminato prospiciente la via Massarenti.

Valutato necessario, pertanto, procedere all'aggiornamento per Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'azienda Fonderie Alluminio Tazzari S.p.A. per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto.

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 147158 del 23/10/2013, successivamente modificato e integrato con P.G. n° 7402 del 21/01/2014, P.G. n° 148124 del 15/10/2014, con atto della Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 100595 del 13/08/2015 e atti di ARPAE-SAC di Bologna DET-AMB-2409 del 19/07/2016, DET-AMB-2018-1286 del 13/03/2018, DET-AMB-2019-5028 del 31/10/2019 e DET-AMB-2021-99 del 13/01/2021;

⁴ Rapporto ispettivo per l'anno 2021 agli atti con protocollo PG/2021/126855 del 12/08/2021;

Determina

1. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**³ concessa all'azienda Fonderie Alluminio Tazzari S.p.A., per l'esercizio dell'attività di seconda fusione di alluminio (di cui al punto 2.5b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 ess.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di Imola (BO), in Via S.S. Selice 610 n° 42/C, stabilendo quanto segue:

- Al Paragrafo C.3.3 BILANCIO IDRICO, il sottoparagrafo Scarichi Idrici sia così sostituito:

"Dallo stabilimento si originano acque reflue domestiche, acque meteoriche dei coperti, acque meteoriche di piazzali non contaminati e acque meteoriche di dilavamento di piazzali potenzialmente contaminati dall'attività svolta.

Le diverse tipologie di reflui presentano reti separate che si uniscono nel pozzetto di ispezione S2, per poi confluire nel pozzetto S1, unico scarico che recapita nella fognatura comunale non separata di Via Massarenti.

Il piazzale dell'azienda viene, inoltre, attraversato da scarichi domestici provenienti da altra attività. La porzione di piazzale potenzialmente contaminato dall'attività svolta, risulta assoggettato ad un trattamento con vasca di prima pioggia a valle della quale è presente un pozzetto parziale S2P, i cui scarichi sono soggetti ai limiti, di cui alla Tabella 3, Allegato 5 Parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

In tale pozzetto di ispezione e campionamento dovranno essere eseguiti gli autocontrolli da parte del Gestore e i controlli da parte di ARPAE, fermo restando la necessità del rispetto dei limiti anche sul pozzetto S2. La porzione di piazzale non contaminato, prospiciente via Massarenti, e che adduce al pozzetto S2, al momento non presenta sistemi di trattamento delle acque reflue.

Per l'identificazione degli scarichi si rimanda alla planimetria fornita nel corso della visita ispettiva programmata 2021."

- Al Paragrafo D.2.6 Scarichi e consumi idrici, sia aggiunto il seguente punto 5.:

"5. Nel piazzale non contaminato prospiciente la via Massarenti non possono essere depositati o stoccati materie prime/semilavorati/rifiuti non dotati di presidi ambientali atti ad impedire rilasci o dilavamenti di polveri e sostanze tali da generare la formazione di scarico di acque reflue industriali non autorizzate."

- Le Raccomandazioni di cui alla Sezione E, Paragrafo 6., punto 2. e Paragrafo 8, punto 2. siano trasferite ai Paragrafi D.2.7- Emissioni in atmosfera, in cui viene inserito il nuovo punto 24., e D.2.9- Emissioni sonore, in cui viene inserito il nuovo punto 3., assumendo pertanto carattere prescrittivo:

Paragrafo D.2.7 punto 24.:

"24. deve adottare ogni accorgimento impiantistico e gestionale, in particolare nelle fasi di stoccaggio e movimentazione delle materie prime e dei rifiuti, che permetta di minimizzare e mantenere contenute le emissioni diffuse."

Paragrafo D.2.9 punto 3.:

“3. Devono essere mantenuti chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive.”

2. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda Fonderie Alluminio Tazzari S.p.A. con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 147158 del 23/10/2013 e ss.mm.ii.;
3. Che **contro il presente provvedimento** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia⁵
Stefano Stagni

(lettera firmata digitalmente) ⁶

⁵ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.